

Sommario

Sommario	1
NEWS	2
Milleproroghe, più tempo per il mantenimento dell'agevolazione prima casa	2
Tenuta e conservazione dei documenti contabili in formato elettronico. Le regole	4
Rottamazione ter e saldo e stralcio: riscritte le date per i pagamenti. Faq dell'AdER.....	5
Tax credit manifesti pubblicitari: noti percentuale di fruizione e codice tributo	6
Imprese produzione energia elettrica, sì al pagamento del C.U.P.	10
Dl caro energia in GU, dal taglio accise agli aiuti per l'autotrasporto.....	12
Cfp riduzione affitti, tre codici tributo per la restituzione spontanea	15
Bonus imprese energivore. C'è il codice per la compensazione	16
Locazioni brevi, per gli intermediari novità sui dati da comunicare.....	17
Catasto: precisazioni su atti modificativi della rendita.....	19
Sostegni ter, proroga dichiarazione precompilata e comunicazione opzione bonus edilizi	21
Amministratori di condominio. Proroga comunicazione dati per lavori edilizi.....	24
GUIDA PRATICA	25
Accordi per l'Innovazione 2022, nuova disciplina e operatività primo sportello.....	25
ADEMPIMENTI E SCADENZE	30
07 aprile 2022	30
11 aprile 2022	30
15 aprile 2022	30

NEWS

Milleproroghe, più tempo per il mantenimento dell'agevolazione prima casa

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 29 marzo 2022, prende in rassegna le principali novità in materia di Imposta di registro, IVA e IRAP introdotte dal DL n. 228 del 30 dicembre 2021 (cosiddetto [Milleproroghe](#)), convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di semplificarne la lettura.

In particolare, tre sono i temi affrontati nel documento di prassi:

1. la sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa (articolo 3, comma 5-septies);
2. la proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater);
3. la proroga del termine per versare l'IRAP non corrisposta per errata applicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis).

Agevolazione prima casa, dal 1° aprile riparte il conteggio per non perdere i benefici

Il decreto Milleproroghe è intervenuto sull'articolo 24 del DL 8 aprile 2020, n. 23, disponendo una seconda **proroga dei termini di sospensione** ai fini del **riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**.

Così, dopo la [prima proroga del termine di sospensione sino al 31 dicembre 2021](#), legata alla difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'**emergenza epidemiologica da COVID-19**, la Legge di conversione del Milleproroghe 2022 ha previsto un secondo slittamento che ha esteso la [pausa fino al 31 marzo 2022](#).

Pertanto, dal 1° aprile 2022 il conteggio per non decadere dalle agevolazioni prima casa riprenderà a funzionare.

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Alla luce di ciò, l'Agenzia ha reso alcuni importanti chiarimenti, scaturiti dal fatto che l'ultima proroga è entrata in vigore il 1° marzo 2022, lasciando così apparentemente "scoperti" i **termini spirati dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022**.

Con la [circolare n. 8/E/2022](#), dunque, è stato specificato che - ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici "prima casa" - la sospensione dei termini per le suddette agevolazioni, introdotta dal Decreto Milleproroghe 2022, deve ritenersi operante anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anche se anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.

Inoltre, è anche precisato che il contribuente, il quale, ritenendosi decaduto dal beneficio "prima casa" per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, può ottenere il rimborso.

I termini sospesi inizieranno nuovamente a decorrere dal 1° aprile 2022.

Milleproroghe, altre sospensioni di termini e versamenti

Nel documento di prassi del 29 marzo 2022, inoltre, vengono forniti chiarimenti anche sulla **proroga di alcuni versamenti fiscali**, disposta per aiutare le attività economiche colpite dalle recenti **emergenze sanitarie dell'influenza aviaria e della peste suina africana**.

Nello specifico, per chi svolge attività di **allevamento avicunicolo o suinicolo** nelle aree a restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana, il DL n. 228/2021 ha fissato la **proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte**, alle trattenute riguardanti l'**addizionale regionale e comunale all'Irpef** effettuate dai sostituti d'imposta, nonché dei versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.

L'Agenzia specifica ora che:

- non sono dovuti gli interessi sulle somme che saranno versate entro il 31/07/2022;
- non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

Infine, l'ultima precisazione riguarda il **versamento dell'Irap non corrisposta per errata applicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio**.

La circolare n. 8/E conferma al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il **saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020**, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (c.d. **Temporary Framework**).

Tenuta e conservazione dei documenti contabili in formato elettronico. Le regole

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, con risoluzione n. 16 del 28 marzo 2022, in materia di **tenuta e conservazione delle scritture contabili in forma meccanizzata** alla luce della procedura semplificata introdotta dall'articolo 12-octies del DL n. 34/2019.

Tale norma recita: *"la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza"*.

Tale procedura di semplificazione ha inteso mettere in soffitta la tenuta cartacea dei documenti contabili e **dare spazio alla tenuta su supporti elettronici**, qualsiasi, rendendo obbligatoria la stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente.

Tenuta e conservazione dei documenti contabili: sono distinte

La modifica legislativa non ha toccato la conservazione delle scritture contabili che rimane soggetta al Dm delle finanze del 17 giugno 2014 il quale, si ricorda, prevede che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le **caratteristiche dell'immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità**.

Inoltre, stabilisce che il contribuente ha tre mesi di tempo dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo di riferimento per concludere il procedimento di conservazione (6 mesi per l'anno 2019, come previsto dal Dl Sostegni).

In sintesi, la [risoluzione n. 16/E/2022](#) emessa dall'Agenzia delle Entrate, affermando che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed **adempimenti distinti**, seppure posti in continuità, precisa che i documenti fiscalmente rilevanti tenuti in modalità elettronica:

- ai fini della loro **regolarità**, non devono essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- entro lo stesso termine, devono **essere conservati** secondo le modalità suddette qualora il contribuente intenda mantenerli in formato elettronico. In caso contrario, devono essere stampati.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: riscritte le date per i pagamenti. Faq dell'AdER

Come noto, il Dl Sostegni ter (n. 4/2022) convertito nella legge n. 25/2022 ha riammesso nella possibilità di continuare a beneficiare della **rottamazione-ter e del saldo e stralcio** i contribuenti **decaduti** per il mancato o parziale pagamento di quanto dovuto nel 2020 e 2021 alla data del 9 dicembre 2021.

Il provvedimento in parola ha riscritto un nuovo calendario fissando le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio delle cartelle degli **anni 2020 e 2021**; in aggiunta, per le rate in scadenza nell'**anno 2022**, la L. n. 25/2022 ha stabilito che il pagamento è considerato tempestivo e non determina la decadenza della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Le nuove date sono:

- 30 aprile 2022 per le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2020;
- 31 luglio 2022 per le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2021;
- 30 novembre per le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio previste nel 2022.

Con [Faq pubblicate il 29 marzo 2022](#) è stato precisato che per tali termini devono, altresì, essere considerati i **cinque giorni di tolleranza** (articolo 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018) e, pertanto, aggiungendo anche i giorni festivi, **le date diventano:**

- **9 maggio 2022** per le rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della rottamazione delle risorse proprie UE;

- **8 agosto 2022** per le rate in scadenza nel 2021 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della rottamazione delle risorse proprie UE;

- **5 dicembre 2022** per le rate in scadenza nel 2022 della rottamazione-ter e della rottamazione delle risorse proprie UE.

Confermato, inoltre, che il pagamento effettuato oltre i termini previsti o per importi parziali comporta la **perdita dei benefici della definizione** e versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Infine, per mano della legge di conversione in discorso, è stata stabilita l'**estinzione delle procedure esecutive** avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge (9 dicembre 2021).

Tax credit manifesti pubblicitari: noti percentuale di fruizione e codice tributo

Facendo seguito alla circolare n. 1/2022, ma soprattutto al provvedimento n. 295258 del 29 ottobre 2021 che ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo dovuto nell'anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento, da emanare entro il 21 marzo 2022, è arrivata l'ufficialità circa la **percentuale di fruizione del tax credit "manifesti pubblicitari"**.

Con il [provvedimento Prot. n. 2022/88902 del 18 marzo 2022](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso

noto che l'ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate entro lo scorso 10 marzo è inferiore al limite di spesa di 20 milioni di euro. Pertanto, il credito d'imposta fruibile da ciascun titolare di impianti pubblicitari, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, è pari al **100 per cento dell'importo del canone indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata**, in assenza di successiva rinuncia.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Con [risoluzione n. 15 del 22 marzo 2022](#) è stato fissato anche il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il suddetto credito d'imposta.

Credito d'imposta manifesti pubblicitari: codice tributo

Dunque, i destinatari dell'agevolazione devono inserire nell'F24 il seguente codice tributo:

- **"6973"** denominato "CREDITO D'IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Lo stesso dovrà essere indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Invece, se il contribuente deve procedere al riversamento dell'agevolazione, andrà scritto nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" va riportato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Dopo la compilazione, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione.

Credito d'imposta manifesti pubblicitari, domanda e utilizzo

Con la circolare n. 1/E del nuovo anno, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per accedere al tax credit pubblicità, che è stato introdotto dal decreto **Sostegni bis** in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per assicurare la **ripresa del mercato della pubblicità** effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico. A disposizione ci sono 20 milioni di euro.

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta, la [circolare n. 1/2022](#) ricorda che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d'imposta dovranno comunicare **dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022**, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l'importo versato a titolo di

canone patrimoniale per l'anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, sono state rese disponibili le **applicazioni informatiche** che consentono, fino al prossimo 10 marzo, la compilazione della comunicazione ed il controllo,

Il credito d'imposta si potrà **utilizzare esclusivamente in compensazione**, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento agenziale che renderà nota la misura percentuale del tax credit e non potrà essere chiesto a rimborso.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione:

- il modello F24 si dovrà presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per l'utilizzo in compensazione, l'Agenzia dovrà comunicare con successiva risoluzione i relativi codici tributo.

Dato che tale credito d'imposta rientra tra gli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» esso:

1. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
2. non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo Tuir;
3. non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

| Canone unico patrimoniale, cos'è

L'articolo 67-bis del DL n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, ha

previsto a favore dei **titolari di impianti pubblicitari privati (o in concessione)**, che abbiano versato il canone dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali, un credito d'imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari.

La Legge di bilancio 2020 ha, infatti, introdotto dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, **Tosap** e **Cosap**), un **“canone unico patrimoniale”** che va versato per:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Tale canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

Il canone può avere una tariffa annua o giornaliera e deve essere versato in un'unica soluzione direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ma può anche essere frazionato in rate trimestrali.

Con il precedente provvedimento direttoriale del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 sono state stabilite le modalità attuative per fruire del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto dal decreto ed è stato, inoltre, approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia per beneficiare del credito d'imposta. Ora, con la nuova circolare vengono offerti chiarimenti sulle modalità di fruizione del citato [tax credit manifesti pubblicitari](#).

Credito d'imposta impianti pubblicitari per il canone unico patrimoniale

Il **credito d'imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale** è previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Non si applica, invece, alle insegne di esercizio.

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno versato, anche tardivamente con interessi e sanzioni, il canone per il 2021 entro la data di presentazione della comunicazione.

Va preso in considerazione solo l'**importo effettivamente versato a titolo di canone** e non quello astrattamente dovuto dal contribuente.

Specifica l'Agenzia che il credito d'imposta "sarà riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi".

Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone andrà ricalcolato parametrando l'importo versato ai 6 mesi.

L'ammontare massimo del bonus sarà pari all'importo del canone 2021 moltiplicato per la percentuale che sarà fissata dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di marzo 2022: se l'ammontare totale delle comunicazioni non supererà il limite di spesa dei 20 milioni di euro, questa percentuale sarà pari al 100 per cento.

Imprese produzione energia elettrica, sì al pagamento del C.U.P.

Il MEF ha fornito chiarimenti in merito ai criteri per l'applicazione del **canone unico patrimoniale** di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle aziende esercenti **attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità**.

La precisazione è stata chiesta dalla società Enel Italia che richiedeva se il canone unico minimo di occupazione di 800 euro fosse dovuto anche nel caso di occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione di servizi di pubblica utilità, in particolare nel settore della distribuzione ed erogazione di energia elettrica.

Con la [risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che "fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarità ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale".

Canone Unico Patrimoniale, cos'è e da quando è in vigore

A decorrere dal **1° gennaio 2021**, la Legge n. 160/2019 ha abrogato l'Imposta di Pubblicità e i Diritti di Pubbliche Affissioni di cui al D.lgs. 507/93 e ha istituito il [Canone Unico Patrimoniale \(C.U.P.\) di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale](#). Esso unifica i tre tributi TOSAP, COSAP e Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP).

Il nuovo Canone non ha natura tributaria come, invece, era per la TOSAP e l'Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, bensì patrimoniale; pertanto, potrà essere riscosso solo in sede ordinaria. Di conseguenza non è possibile emettere, per mancati pagamenti, avvisi di accertamento; inoltre, nei casi di morosità vanno comminate sanzioni per violazione a norme regolamentari.

Il CUP è, quindi, dovuto per: l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Obbligati, in solido, ad effettuare il pagamento del canone unico patrimoniale 2021, sono il **titolare dell'impianto pubblicitario** (autorizzato all'effettuazione della pubblicità) e le ditte reclamizzate attraverso l'impianto stesso.

C.U.P. anche per la filiera del sistema elettrico nazionale?

Il quesito a cui il MEF risponde, con la risoluzione n. 3/DF, è se anche le società che fanno parte della **filiera del sistema elettrico nazionale** siano tenute, a decorrere dal 2021, al pagamento del canone unico patrimoniale

La Società elettrica evidenzia che la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione.

Queste fasi sono inscindibili poiché legate da **vincolo di complementarità e di esclusività**, in quanto tutte le attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre.

Pertanto, ENEL, richiamando quanto già precisato nelle circolari n. 1/DF del 20 gennaio 2009 e nella risoluzione n. 7/DF del 14 maggio 2002, in materia di TOSAP e di COSAP, ha ritenuto che l'attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento abbia le caratteristiche della strumentalità, nonché della complementarità e della esclusività, rispetto a quella di distribuzione dell'energia.

MEF: sì al C.U.P. anche per la produzione di energia elettrica

Il Ministero ricorda che la Legge n. 160/2019, che ha introdotto il canone unico patrimoniale, al comma 831 prevede una particolare disciplina relativa alle occupazioni effettuate per l'**erogazione di pubblici servizi a rete**.

La norma prevede, infatti, che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa stabilita dalla norma. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

La norma di interpretazione autentica del suddetto comma 831, recata dall'articolo 5 del DL 146/2021 (decreto Fiscale), ha fornito la corretta comprensione circa l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti di suolo pubblico da parte di alcune imprese di pubblici servizi, specificando che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.

Ovviamente il fatto che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di *"trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale"* e non anche a quella di produzione, non può essere letta in senso limitativo, visto che l'indicazione data dal Legislatore era solo esemplificativa.

Secondo il MEF, pertanto, è da ritenere che il **canone unico patrimoniale di 800 euro** sia dovuto anche dalle **imprese di produzione di energia elettrica**, essendo tale attività ricompresa tra quelle strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità per i quali è previsto il pagamento del CUP.

DL caro energia in GU, dal taglio accise agli aiuti per l'autotrasporto

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo il Decreto-legge n. 21/2022 recante **"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"**. Il Decreto si compone di 39 articoli e 2 allegati.

Il provvedimento entra in vigore dal 22 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale.

Pertanto, da oggi e per i prossimi 30 giorni, si dovrebbe assistere ad un calo del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi a litro, quale risultato della [riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio](#) impiegati come carburante per autotrazione disposto dall'articolo 1 del Titolo I "Contenimento dei prezzi di gasolio e benzina".

All'articolo 2 del decreto, invece, è disciplinato il cosiddetto **Bonus carburanti ai dipendenti**, secondo il quale i buoni benzina che le imprese danno ai loro dipendenti saranno esentasse fino all'importo massimo di 200 euro a lavoratore per l'anno 2022.

Società energetiche, modalità di calcolo del contributo extra del 10%

Il [Dl n. 21/2022](#), dal valore di 4,4 miliardi di euro, mobilita risorse provenienti dagli **extraprofitti delle società energetiche** destinandole, in particolare, al finanziamento di interventi a **tutela delle imprese nazionali e delle famiglie**.

Si tratta di una tassa del **10%** sui **profitti "in eccesso" delle aziende energetiche**: circa 40 miliardi di extraprofitti che il comparto energetico ha realizzato negli ultimi sei mesi rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Ciò, al fine - come sostenuto dallo stesso Premier Draghi - di evitare scostamenti di bilancio e mantenere sotto controllo i conti pubblici.

Per il **calcolo dell'extraprofitto** delle imprese energetiche faranno fede le **dichiarazioni periodiche Iva** (Lipe).

Il contributo sarà pari al 10% del differenziale in caso di incremento superiore a 5 milioni e non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

La liquidazione e il versamento del contributo dovranno avvenire entro il 30 giugno 2022: circa 400 milioni di extragettito Iva che vanno a tagliare le accise di benzina e diesel fino a fine aprile.

In particolare, il contributo straordinario dovrà essere pagato dai:

- soggetti che esercitano per la rivendita l'attività di produzione di energia elettrica ovvero l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

- rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
- soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- soggetti che, per la successiva rivendita, importano o acquistano da altri Stati membri dell'Ue energia elettrica, gas naturale o gas metano e prodotti petroliferi.

Ne sono, invece, esclusi i soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di prodotti energetici ovvero di certificati ambientali e dei carburanti.

Particolarmente complesso risulta il calcolo da effettuare per i **gruppi Iva**, per i quali è necessario determinare l'extraprofitto in relazione alle singole posizioni delle imprese appartenenti al gruppo da individuare in base ai codici fiscali indicati in fattura.

Infine, è da ricordare che il suddetto contributo extra non è deducibile né ai fini Irap né ai fini delle imposte sui redditi e dovrà essere versato con le modalità di cui all'articolo 17 del Dlgs n. 241/97.

Settore trasporto, dalla riduzione dei pedaggi all'esonero contributivo per il 2022

Specifici aiuti economici vengono previsti dal [Dl caro energia n. 21/2022](#) per il **settore dell'autotrasporto**, a seguito delle difficoltà derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.

Tra questi si devono ricordare:

- la clausola di adeguamento del corrispettivo;
- l'istituzione del **Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto**, con una dotazione di 500 mln di euro;
- gli incentivi per il trasporto delle merci via mare e ferrovia (c.d. «**marebonus**» e «**ferrobonus**»);
- lo stanziamento di risorse destinate al contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto;
- l'esonero per il 2022 del versamento del contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di trasporto per conto terzi.

In particolare, il decreto prevede l'inserimento nei contratti di trasporto della **clausola di adeguamento del corrispettivo** per tenere conto dell'aumento dei prezzi del carburante.

Nei contratti stipulati in forma scritta verrà, infatti, prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo nel caso in cui il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Decreto caro energia, altre misure

Tra le altre previsioni del provvedimento contro il caro bollette, anche le seguenti:

1. **decarbonizzazione ex Ilva**, con fino a 150 milioni di euro da destinare a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
2. **rafforzamento della disciplina del Golden power** finalizzata al controllo degli investimenti stranieri in Italia, in considerazione dell'accresciuta strategicità di alcuni settori, dalla difesa a quello della sicurezza, per arrivare ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e al 'cloud' nazionale;
3. **rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza** attraverso la diversificazione dei prodotti in uso, al fine di proteggere la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

Cfp riduzione affitti, tre codici tributo per la restituzione spontanea

Istituiti dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per la **restituzione spontanea** del canone di locazione, interessi e sanzioni nel caso del [contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti](#) non spettante.

E' da ricordare che è stato l'articolo 9-quater, comma 1, del DL n. 137/2020 (cosiddetto **Decreto Ristori**) a prevedere che per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, fosse riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (nn. 180139 del 6 luglio

2021 e 291082 del 27 ottobre 2021) sono stati definiti, rispettivamente, il contenuto informativo, le modalità, i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in parola e la determinazione della percentuale per il calcolo dello stesso.

Ora l'Amministrazione finanziaria interviene nuovamente al riguardo, fissando i codici tributo per consentire la **restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante**, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Si tratta dei seguenti tre codici istituiti con la [risoluzione n. 14/E/2022](#):

"8143" denominato "Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020";

"8144" denominato "Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020";

"8145" denominato "Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020".

Bonus imprese energivore. C'è il codice per la compensazione

Per aiutare le imprese che si trovano a dover affrontare disagi legati agli alti costi di gas ed energia, il Governo, con DL n. 4/2022, ha rilasciato alcune misure, tra cui un [credito d'imposta per le imprese energivore](#).

| Bonus imprese energivore

Nella specie, con l'articolo 15 di detto provvedimento si concede, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, un contributo straordinario – a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti - sotto forma di credito di imposta, pari al **20 per cento delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Per fruire dell'agevolazione si richiede che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica, relativi all'ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del **30%** rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.

La normativa dedicata stabilisce che il credito d'imposta:

- sia utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rilevi ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Inoltre, viene prevista la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Codice tributo per l'utilizzo

Poiché l'utilizzo è ammesso solo in **compensazione**, con [risoluzione n. 13 del 21 marzo 2022](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente **codice tributo**, da inserire nell'F24:

- **"6960"** denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Nel compilare il modello, il codice va esposto nella sezione Erario, nella colonna "Importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "Importi a debito versati". L'anno di riferimento sarà quello in cui è stata sostenuta la spesa e va indicato nel formato "AAAA".

La presentazione dell'F24 dovrà avvenire solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Locazioni brevi, per gli intermediari novità sui dati da comunicare

Novità per i soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, nonché per quelli che **gestiscono portali telematici**, in relazione alla trasmissione dei dati relativi ai [contratti di locazione breve](#), arrivano dal provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 17 marzo 2022, che modifica il precedente del 12 luglio 2017.

Il [nuovo documento di prassi n. 86984/2022](#) prevede che la comunicazione prescritta dal Provvedimento del 2017 venga integrata con informazioni ulteriori, relative all'**anno di riferimento della locazione** e ai **dati catastali dell'immobile oggetto di locazione**.

Il Provvedimento direttoriale ha integrato il contenuto della comunicazione con le suddette informazioni al fine di meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve, con riguardo al periodo durante il quale l'immobile risulta locato ed alla identificazione dell'immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.

Contratto di locazione breve, cosa è

Il contratto di locazione breve è stato regolato dall'articolo 4 del Decreto-legge n. 50/2017, che lo ha identificato come:

- un contratto di durata non superiore a 30 giorni, relativo a immobili a uso abitativo, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, anche se include la fornitura di biancheria e la pulizia della casa.

Ad esso sono, inoltre, equiparati i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve e dai contratti assimilati si può applicare la [cedolare secca](#), in presenza delle condizioni e a seguito di apposita opzione espressa dal locatore.

In particolare, i soggetti che operano, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi assolvono tale obbligo tramite la Certificazione unica.

Oltre all'obbligo di ritenuta, l'articolo 4 del DL 50/2017 prevede specifici **obblighi in capo agli "intermediari"** che risultino coinvolti nella locazione breve o nei contratti assimilati.

In particolare, le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici che si occupano di mettere in contatto chi cerca un'abitazione per un periodo limitato e chi ha una casa da affittare con le stesse modalità, **devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati con il loro intervento.**

Locazioni brevi, obblighi di comunicazione

Il contenuto dell'obbligo di comunicazione in capo agli intermediari era stato inizialmente disciplinato dal [provvedimento dell'Agenzia n. 132395 del 2017](#).

Le indicazioni del suddetto provvedimento sono state integrate con quelle del provvedimento agenziale del 17 marzo 2022.

Pertanto, ora, è specificato che: sono obbligati alla comunicazione dei dati i **soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato**, per il tramite dei quali vengono conclusi contratti di locazione breve.

Tali soggetti comunicano, attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti dati:

- il nome, il cognome e il codice fiscale del locatore;
- la durata del contratto;
- l'indirizzo dell'immobile locato;
- l'importo del corrispettivo lordo;
- l'anno di riferimento;
- i dati catastali dell'immobile locato.

La novità, rispetto al passato, è rappresentata dall'“*anno di riferimento*” e dai “*dati catastali dell'immobile locato*”.

Come si legge nelle motivazioni del nuovo provvedimento, i dati catastali risultano funzionali a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano, l'immobile oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali.

La loro indicazione prevista, per il momento, come **facoltativa**; sarà obbligatoria “*a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2023*”.

Infine, rende noto l'Agenzia delle Entrate che per effetto delle suddette integrazioni, con il provvedimento sono state approvate anche le [nuove specifiche tecniche](#), operative dalle comunicazioni relative al 2021.

Catasto: precisazioni su atti modificativi della rendita

La circolare n. 7 – 17 marzo 2022 – dell'Agenzia delle Entrate prende come punto di partenza la **procedura informatica Docfa** per tirare le somme circa la verifica e l'attribuzione della rendita catastale definitiva.

Il documento chiarisce:

- la natura del termine di dodici mesi previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva,
- l'efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.

Sul termine per la determinazione della rendita definitiva

La procedura informatica Docfa, istituita dal DM n. 701/1994, consente, tra le altre cose, al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.

In base alla normativa, il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale inizia con la presentazione, da parte dell'utente, delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni.

Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale; tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione della stessa alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Sul punto la [circolare agenziale n. 7/2022](#) riporta che anche i giudici della Cassazione hanno confermato quanto sostenuto dal Fisco ossia che il **termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva non ha natura perentoria** e non è stabilito a pena di decadenza.

Ciò è sostenuto anche dal fatto che la previsione di un limite temporale alla [modifica o all'aggiornamento delle rendite catastali](#) sarebbe "assolutamente incompatibile" con la disciplina legislativa della materia.

Inoltre, risulta coerente con l'assunto anche la normativa: se l'amministrazione non provvede a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come "rendita proposta" fino a che l'Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.

Notifica della rendita: efficacia

Circa la decorrenza dell'efficacia delle [rendite catastali attribuite o modificate](#) va ricordato il paragrafo 1, articolo 74, comma 1, L. n. 342/2000 che ha stabilito, dal 1° gennaio 2000, che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.

Il dubbio riguarda l'utilizzo, ai fini delle imposte, dei valori assegnati o modificati nei periodi anteriori la notifica dell'atto.

In merito va segnalata la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 3160 del 2011), per la quale l'efficacia dalla notifica va intesa nel senso che da questa decorre il termine per l'impugnazione dell'atto attributivo o modificativo, "ma ciò **non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente**, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita".

Dunque, rappresenta la circolare 7/2022, la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha valore costitutivo (con efficacia ex nunc), ma è solo accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile.

Pertanto, va distinta:

- l'**efficacia** della rendita catastale attribuita o modificata, che corrisponde alla notifica dell'atto attributivo della rendita;
- la sua **utilizzabilità**, che inizia dal momento in cui va applicata la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite ("sospese", cioè ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

Semplificazione delle annotazioni negli atti catastali

Alla luce di quanto detto, l'Agenzia ha ritenuto apportare alcune semplificazioni connesse alle specifiche annotazioni già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012.

Sostegni ter, proroga dichiarazione precompilata e comunicazione opzione bonus edilizi

Novità importanti su alcuni prossimi appuntamenti arrivano dagli **emendamenti** approvati in Commissione Bilancio del Senato alla [legge di conversione del decreto Sostegni-ter](#).

Nella notte tra lunedì e martedì è passato un correttivo al Ddl di conversione del Decreto legge n. 4/2022, che ha riguardato direttamente sia le **dichiarazioni dei redditi precompilate** che l'esercizio delle **opzioni per la cessione e/o per lo sconto** sul corrispettivo dei bonus edilizi.

Dichiarazione redditi precompilata, modello a disposizione entro il 23 maggio

Riguardo le dichiarazioni precompilate, di cui al comma 1, dell'art. 1, del Dlgs n. 175/2014, la novità passata in Commissione bilancio è proprio relativa al termine entro il quale le citate dichiarazioni devono essere messe a disposizione dei contribuenti.

Il disposto normativo prevede di rendere disponibile sul sito delle Entrate la **dichiarazione dei redditi precompilata** a partire dal 30 aprile.

A tal fine, entro il 16 marzo si rende necessario inviare una notevole quantità di informazioni all'Amministrazione finanziaria così che la stessa possa predisporre il **Modello 730 precompilato**.

Tra questi dati, si devono far rientrare non solo le **Certificazioni uniche (CU) 2022**, ma anche quelli relativi a molte delle spese detraibili, come per esempio:

- le spese relative ai bonus edilizi;
- le spese per le assicurazioni vita;
- le spese di istruzione da parte di scuole e università, oltre quelle per gli asili nido;
- le spese funebri;
- le erogazioni per Onlus e associazioni del Terzo settore.

Il legislatore, al fine di ottenere i dati e predisporre tempestivamente le dichiarazioni precompilate, è intervenuto su due fronti:

1. in primo luogo, ha posticipato il termine per la presentazione delle comunicazioni per l'opzione della cessione e/o dello sconto in fattura dei bonus edilizi;
2. in secondo luogo, come diretta conseguenza, ha disposto uno slittamento in avanti di tutto il **calendario della dichiarazione precompilata 2022**.

Pertanto, il termine del 30 aprile, entro cui l'Agenzia delle Entrate è chiamata, a regime, a mettere a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, subirà per quest'anno uno slittamento in avanti a lunedì 23 maggio. Allo stesso tempo, il termine per poter accettare, modificare e iniziare a inviare il 730 dall'area riservata del sito delle Entrate dovrebbe essere traslato a inizio giugno.

Bonus edilizi, più tempo per l'opzione tra sconto sul corrispettivo e cessione del credito

Una ulteriore proroga, disposta dal correttivo al Sostegni ter, per chi ha bonus edilizi da cedere è quella che riguarda la scadenza del 7 aprile 2022.

Si tratta della data già frutto di uno slittamento rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo per [comunicare l'esercizio delle opzioni per la cessione e/o per lo sconto sul corrispettivo](#) dei bonus edilizi, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020.

Si ricorda che in base all'art. 121 del Decreto legge n. 34/2020, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato, a regime, all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato, a partire dal 4/02/2022, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione e, in caso di cessione della rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La scadenza ordinaria del 16 marzo è stata già oggetto di proroga da parte dell'Amministrazione finanziaria: il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 35873 del 3 febbraio 2022, ha spostato in avanti dal 16/03/2022 al **7/04/2022** il termine entro cui deve essere trasmessa, a pena di decadenza, la comunicazione delle opzioni, di cui all'art. 121 del Dl n. 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Con l'**emendamento al Dl Sostegni ter**, si interviene nuovamente e il suddetto **termine del 7 aprile viene ulteriormente posticipato al 29 aprile 2022**.

Se tutto ciò fosse confermato durante l'iter parlamentare di conversione del Ddl Sostegni ter, i contribuenti avrebbero tre settimane in più per trovare qualche ente disposto ad acquisire il credito d'imposta.

Molti istituti di credito, infatti, o non accettano più cessioni relative a interventi terminati nel 2021 oppure non garantiscono di chiudere la pratica in tempo utile.

Sostegni ter, sì al decreto correttivo sulle frodi

Per un emendamento approvato in materia di bonus edilizi, altri però sono stati respinti, come, per esempio:

- quello sulla riduzione delle sanzioni penali per false asseverazioni o falsi visti di conformità;
- quello con le proposte avanzate per introdurre una polizza assicurativa proprio per i professionisti e i soggetti che certificano la bontà dei crediti d'imposta.

Da ricordare, inoltre, che entra nel Sostegni ter anche il decreto [correttivo sulle frodi relative ai bonus edilizi \(Dl n. 13/2022\)](#). Questo provvedimento ha permesso altre due cessioni dei crediti d'imposta, oltre alla prima, purché a favore di "soggetti vigilati".

Amministratori di condominio. Proroga comunicazione dati per lavori edilizi

Proprio nel giorno finale previsto per l'adempimento, l'Agenzia delle Entrate **proroga dal 16 marzo al 7 aprile 2022** la data per l'invio dei dati delle **spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni** e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato.

Come si legge nel comunicato stampa agenziale del 16 marzo, gli [amministratori di condominio](#) hanno a disposizione tre settimane in più per comunicare i dati suddetti all'Agenzia delle Entrate.

Nello stesso giorno Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia, ha firmato il provvedimento ufficiale che sancisce il differimento della data ([n. 83833 del 16 marzo 2022](#)).

■ Motivi della proroga

Lo spostamento della data per l'adempimento è seguente alla richiesta avanzata dagli operatori del settore che avevano necessità di un termine più lungo per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la **predisposizione della dichiarazione precompilata**.

Nel provvedimento si specifica che la proroga al 7 aprile 2022 riguarda esclusivamente i dati relativi all'anno 2021 e non si verifica alcun impatto sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

GUIDA PRATICA

Accordi per l'Innovazione 2022, nuova disciplina e operatività primo sportello

Con due interventi normativi il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso a favore dei cosiddetti **Accordi per l'innovazione**: strumento agevolativo per le attività di ricerca industriale nelle aree di intervento del secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa".

Con **Decreto 31 dicembre 2021**, il MiSE ha messo in atto una ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017 (G.U. n. 37 del 14/2/2022).

Con il **Decreto 18 marzo 2022**, comprensivo di ben 24 allegati, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione (primo sportello).

Ma andiamo con ordine.

| Accordi per l'innovazione, pronta la riforma

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 31 dicembre 2021, ha ridefinito le disposizioni attuative del **regime di aiuto**, istituito nel 2015 ed integrato nel 2017, diretto a sostenere le **imprese che investono in ricerca e sviluppo sperimentale** per realizzare:

- nuovi prodotti;
- innovativi modelli produttivi.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano **attività industriali, agroindustriali, artigiane** o di **servizi all'industria** ed **attività di ricerca**.

N.B. - Le suddette imprese possono essere in forma singola o in forma congiunta tra loro, fino ad un massimo di 5 soggetti co-proponenti.

Per i soli **progetti congiunti**, potranno essere soggetti co-proponenti anche gli organismi di ricerca e, per i progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole.

Ai fini dell'ammissibilità, i soggetti proponenti (esclusi gli organismi di ricerca) dovranno essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese.

Ammessi anche i soggetti non residenti nel territorio italiano purché abbiano una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese.

Risorse finanziarie - A disposizione 1 miliardo di euro. Le risorse arrivano dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituito dal D.L. n. 59/2021. Si tratta di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

N.B. - Le risorse finanziarie saranno rese disponibili tramite l'apertura di **due sportelli agevolativi**, i cui termini di avvio per la presentazione delle domande devono essere fissati con due distinti decreti del direttore generale per gli incentivi.

Accordi per l'innovazione, cosa viene agevolato

Gli Accordi per l'innovazione consentono di finanziare progetti riguardanti **attività di ricerca industriale** e di **sviluppo sperimentale** finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi – o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti – tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Kets) nell'ambito di una serie di aree di intervento, quali:

- tecnologie di fabbricazione;
- tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
- tecnologie abilitanti emergenti;
- materiali avanzati;
- intelligenza artificiale e robotica;
- industrie circolari;
- industria pulita a basse emissioni di carbonio;
- malattie rare e non trasmissibili;
- impianti industriali nella transizione energetica;

- competitività industriale nel settore dei trasporti;
- mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
- mobilità intelligente;
- stoccaggio dell'energia;
- sistemi alimentari;
- sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia;
- sistemi circolari.

Accordi per l'innovazione, tipologia delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo diretto alla spesa** e, eventualmente, del **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

1. il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
2. il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

N.B. - Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Accordi per l'innovazione, come funzionano

Per accedere alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021 è necessario che sia definito l'**Accordo per l'innovazione** tra il MiSE, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa.

Per l'attivazione della procedura negoziale, i proponenti devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la domanda di agevolazione con l'intera documentazione tecnica inerente al progetto.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. Nel caso in cui le attività istruttorie si concludano con esito positivo, si procederà alla definizione dell'Accordo per l'innovazione.

Attenzione! - Dopo la stipula dell'Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

| Accordi per l'innovazione, apertura primo sportello

Con il decreto MiSE 18 marzo 2022, registro n. 721, sono stati definiti i **termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione** relative al **primo sportello**.

A partire dal **19 aprile 2022** è prevista una prima fase dedicata alla **compilazione della documentazione attraverso una procedura guidata**, resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore.

L'apertura formale dello sportello per richiedere gli incentivi è, invece, in programma per il prossimo 11 maggio.

I soggetti proponenti devono presentare la **domanda di agevolazione e la documentazione richiesta**, esclusivamente in via telematica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, **a partire dall'11 maggio 2022**.

Per l'inoltro è necessario utilizzare la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore ([//fondocrescitasostenibile.mcc.it](http://fondocrescitasostenibile.mcc.it)).

Dopo aver verificato i requisiti formali di ammissibilità e la completezza della documentazione, le domande saranno analizzate in ordine cronologico di presentazione e valutate in base alla presenza di alcune condizioni.

N.B. - Le domande di agevolazione saranno accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per il primo dei due sportelli agevolativi.

Attenzione! - L'Apertura del II° sportello è prevista non prima di 180 giorni dalla chiusura del I° sportello.

Norme e prassi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 31 dicembre 2021

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 18 marzo 2022

ADEMPIMENTI E SCADENZE

07 aprile 2022

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura: trasmissione all'Agenzia delle Entrate Soggetti: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".

Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali Soggetti: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

11 aprile 2022

Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille Soggetti: Presentazione telematica della domanda di iscrizione.

Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo Soggetti: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2020 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.

15 aprile 2022

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili Soggetti: Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

Emissione e registrazione delle fatture differite Soggetti: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche - riferiti al mese precedente Soggetti: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente (Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94).